

Al Ministero dell'Interno
Prefettura-Ufficio territoriale di Ascoli
Piceno
ASCOLI PICENO

OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi- Richiesta parere da parte della Prefettura di Ascoli Piceno in ordine all'istanza di accesso della s.r.l..

Con la nota in riferimento codesta Prefettura - U.T.G. chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine all'accessibilità delle informazioni richieste dalla impresa in oggetto.

A parte la questione della possibilità di qualificare come istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, della legge n. 241/90, una istanza che ha ad oggetto informazioni e non documenti, si condivide, comunque, l'avviso contrario alla accessibilità a tali informazioni espresso da codesta Prefettura, che ha correttamente richiamato la norma di carattere generale dettata dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 455/99, estensivo della copertura del segreto d'ufficio a tutti gli atti dei procedimenti disciplinati dallo stesso decreto.

Non vi è dubbio che la designazione dei soggetti della cui collaborazione il prefetto può avvalersi, ai sensi del comma 2, dell'art. 11, del d.P.R. n. 455/99, si inserisce all'interno del procedimento preordinato all'accertamento del danno subito dalle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, specificamente disciplinato dall'art. 11.

Pertanto non vi è ragione per escludere le informazioni richieste dalla impresa in oggetto dall'ambito del segreto d'ufficio legittimamente previsto dal d.P.R. n. 455/99, in conformità alle previsioni di cui all'art. 24 della legge n. 241/90, che contempla, tra l'altro, l'esclusione del diritto di accesso (cfr. la lettera a) del comma 1) nei casi espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2.

Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 4 novembre 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 giugno 2008.

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 11, comma 4, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 241 del 1990, l'accesso ai documenti contenenti dati "idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e allorquando l'interesse che si intende tutelare con la richiesta di accesso sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

Si chiede, infine, di specificare meglio le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 12.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

Azienda USL ROMA
Ufficio Legale

OGGETTO: Richiesta di accesso a prescrizioni di analisi mediche da parte del medico che le ha prescritte.

L'avv., in qualità di difensore del dott. nel procedimento promosso dagli eredi del sig. per asserita responsabilità professionale di detto professionista e della USL ROMA, ha presentato domanda d'accesso alla USL chiedendo il rilascio di copia conforme di determinate prescrizioni e ricette rilasciate nel giugno-luglio 2005 in favore del *de cuius*.

La USL ha chiesto il parere di questa Commissione sull'opportunità di accogliere tale richiesta.

Al riguardo, premesso che la domanda d'accesso va definita secondo criteri di legittimità e non di opportunità, la Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". E poiché la domanda d'accesso è stata proposta a fini di tutela giurisdizionale si esprime l'avviso che la USL sia tenuta ad accoglierla.

Azienda USL ROMA
Ufficio Legale

OGGETTO: Richiesta del medico curante di accedere ad informazioni anagrafiche relative a propri pazienti.

La dott.ssa, imputata in un procedimento penale relativo a casi clinici dalla stessa chiusi il 27 ottobre 2005, ha chiesto alla USL ROMA di fornirle varie informazioni relative a tali casi.

La USL ha chiesto il parere di questa Commissione sull'opportunità di accogliere tale richiesta.

Al riguardo la Commissione, premesso che la domanda d'accesso va definita secondo criteri di legittimità e non di opportunità, osserva che la professionista non indica alcuno specifico documento amministrativo, e si limita a chiedere una serie di informazioni. Ciò stante, poiché l'art. 22, comma 4, della legge 8 agosto 1990 n. 241 stabilisce che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", e che il regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, stabilisce, all'art. 2, comma 2, che "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso", non può che concludersi che l'Amministrazione non sia tenuta ad accogliere la domanda della professionista. Ciò ovviamente non esclude né che la professionista reiteri la domanda, precisando quali siano i documenti ai quali chiede di accedere, né che l'Amministrazione, attese le esigenze di tutela giurisdizionale addotte dalla professionista e l'evidente opportunità di comportamenti collaborativi tra la pubblica amministrazione e il rispettivo personale, possa ugualmente determinarsi ad elaborare i dati in suo possesso al fine di fornire all'interessata i dati a lei necessari.

ENPA
Via Gorizia 32/B
58100 GROSSETO

OGGETTO: Accesso ai dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati: quesito.

L'ENPA di Grosseto ha fatto presente a questa Commissione di avere sovente la necessità di chiedere a pubbliche amministrazioni (per lo più alle ASL) i dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati che si smarriscono, per assicurare il sollecito ricongiungimento dell'animale con il suo proprietario, e di sentirsi spesso negare tali dati per la considerazione che si tratterebbe di dati sensibili.

L'ENPA chiede quindi se, ad avviso di questa Commissione, il suddetto diniego sia giustificato.

Osserva la Commissione che, a parte la considerazione che la proprietà di cani non può ritenersi un dato sensibile, nel caso prospettato non possono ritenersi sussistere profili di riservatezza giuridicamente apprezzabili. Va infatti tenuto presente che la legge 20 luglio 2004 n. 189 ha introdotto nel testo del codice penale il Titolo IX bis, destinato specificamente alla repressione dei "delitti contro il sentimento per gli animali", ed ha previsto lo specifico reato di "abbandono degli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività" (attuale art. 727), reato che può comportare l'arresto sino ad un anno. Tale legge ha quindi chiaramente espresso la volontà dell'ordinamento di contrastare quelle situazioni che, ostacolando il ricongiungimento tra l'animale domestico smarrito ed il rispettivo proprietario, ledano il sentimento per gli animali, compromettendo la loro sopravvivenza, e diano oltre tutto luogo a pericoli per la pubblica incolumità. In base a questo orientamento normativo, nel caso di smarrimento accidentale di cani l'interesse prioritario del proprietario deve essere ritenuto quello di ritrovarli al più presto. Nel caso invece di un loro volontario abbandono si realizza un comportamento che integra gli estremi del reato di cui all'art. 727 del codice penale, e che quindi non può giustificare alcuna pretesa di riservatezza.

Si ritiene pertanto che le pubbliche amministrazioni siano tenute a consentire l'accesso ai documenti amministrativi indicati dall'ENPA.

Comune di San Giustino
Piazza Municipio, 17
06016 SAN GIUSTINO (PG)

OGGETTO: Regolamento per l'accesso.

Con riferimento alla nota n. 13984 del 19 agosto scorso, con cui è stato chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesto Comune, si formulano le seguenti osservazioni.

In via preliminare si osserva che nel testo del progetto sono inserite sia disposizioni meramente ripetitive di quelle della legge n. 241/90 e del d.P.R. n. 184/2006 sia disposizioni integrative elaborate dal Comune; ciò in assenza di alcuna indicazione che consenta di distinguere le une dalle altre. Tale situazione è suscettibile di generare confusione, dal momento che rende disagiata stabilire se si tratti di disposizioni statali, che il Comune non può modificare, ovvero di disposizioni comunali, che il Comune può liberamente modificare, nei limiti consentiti dalle disposizioni statali. Considerato peraltro le finalità eminentemente pratiche del regolamento comunale, che è preordinato essenzialmente a fornire a tutti gli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile, ritiene la Commissione che il sistema seguito dal Comune possa essere ritenuto condivisibile, a condizione che venga premesso un chiarimento che – in via esemplificativa – potrebbe essere formulato nei seguenti termini: “Per comodità di consultazione da parte dei cittadini il presente regolamento sull'accesso riporta, in un unico testo organico, sia le disposizioni generali in materia di cui alla legge 9 agosto 1990 n. 241 ed al relativo regolamento approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, e successive modificazioni, sia le disposizioni particolari di carattere integrativo introdotte dal Comune. Resta ovviamente ferma la diversa natura delle suddette disposizioni, e la necessità di fare riferimento alle norme statali per quanto non previsto nel presente regolamento”.

Passando alle singole disposizioni si formulano le seguenti osservazioni.

All'art. 1 va eliminato il comma 5, dal momento che ai consiglieri comunali non si applica la normativa generale sull'accesso prevista dalla legge n. 241/90 ma la normativa speciale prevista dall'art. 43, comma 2, del testo unico degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ,utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

All'art. 2 il comma 1 va soppresso, perché ai cittadini comunali non si applica la disciplina generale della legge 241/90 ma la disciplina particolare dell'art. 10 del citato T.U. n. 267/2000.

All'art. 6, comma 2, la locuzione “responsabile di servizio” va sostituita con “responsabile del servizio”.

All'art. 7, comma 2, alle lettere a) e b) va aggiunto “per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”. La successiva lettera e) va espunta, perché non può escludersi ai diretti interessati l'accesso alle valutazioni che li riguardano. Alla lettera i) va precisato che gli unici pareri legali o consulenze sottratti all'accesso sono quelli relativi a procedimenti giurisdizionali in corso o potenziali.

All'art. 9, punto d), va tenuto presente che il documento va rilasciato in carta libera, salva diversa richiesta dell'interessato.

All'art. 13 va tenuto presente che l'avvenuta pubblicazione del documento richiesto non esclude che l'interessato possa ottenerne copia dal Comune.

All'art. 14, comma 5, la locuzione "Decorsi trenta giorni" va sostituita con "Decorsi inutilmente trenta giorni".

Nel testo dell'art. 21 va precisato che per "amministratori" si intendono i componenti degli organi rappresentativi del Comune.

La Commissione resta quindi in attesa di un nuovo testo, modificato nei sensi suindicati.

Federazione Nazionale
Collegi IP.AS.VI.
Via Agostino Depretis, 70
00184 ROMA

OGGETTO: Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con riferimento alla nota del 27 giugno scorso, con cui è stato chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesta Federazione, si formulano le seguenti osservazioni.

Il Regolamento in oggetto non contiene norme in contrasto o incompatibili con la disciplina generale in materia di accesso di cui alla l. n. 241/90 e ss. m.i. (l. n. 15/2005 e n. 80/2005) e al d.P.R. n. 184/2006, ad eccezione delle ipotesi di esclusione dall'esercizio del diritto di accesso contemplate dall'art. 17, lett. a e b) e di quella relativa alle ipotesi di differimento (art. 17, par. 4, lett. a) relativamente all'espressione "con l'eccezione dei documenti protetti dal diritto di autore e della proprietà intellettuale relativi anche ad opere dell'ingegno e idee originali" (che verrebbero conseguentemente incluse nei casi di esclusione dall'accesso).

Le ipotesi sopraspecificate, peraltro, potrebbero essere conservate nel testo inserendo opportunamente all'art. 17 un ulteriore paragrafo nel quale prevedere la disposizione di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, e cioè "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...".

All'art. 13, par. 2, secondo rigo, dopo la parola "la Federazione..." è infine opportuno inserire il riferimento temporale (10 gg. ex art. 6, comma 5, d.P.R. 184/2006) entro il quale invitare il richiedente a riformulare o integrare la richiesta di accesso.

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
Settore Gestione Risorse
c.a. Capo Settore
Dott.ssa
Via Marco Polo, 60
40131 BOLOGNA

OGGETTO: Parere in merito alla qualificazione del fascicolo personale del dipendente quale "documento amministrativo" ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, con nota del 30 ottobre 2008, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in merito "alla prospettabilità della natura giuridica di "documento amministrativo" in capo al fascicolo del personale del dipendente".

Tale richiesta è scaturita a seguito della decisione della Commissione dello scorso 7 ottobre 2008 sul ricorso presentato dal signor contro il diniego espresso dalla stessa Agenzia alla sua istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

L'Agenzia, infatti, ha espressamente negato il richiesto accesso, non contenendo la relativa istanza l'indicazione specifica dei documenti ai quali si voleva accedere e l'interesse connesso all'esercizio del diritto. Ad oggi, quindi, l'amministrazione ha ribadito la posizione espressa in merito al diniego espresso, rilevando dei dubbi circa la natura giuridica del fascicolo personale.

La Commissione in merito alla suddetta richiesta di parere osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che è evidente l'interesse del ricorrente a conoscere tutti i documenti che sono contenuti nel proprio fascicolo personale, se non altro in considerazione del principio costituzionalmente garantito di tutela dei diritti della personalità: la giurisprudenza amministrativa, peraltro, individua un interesse *in re ipsa* ad esaminare il proprio fascicolo personale "per il solo fatto della presenza del documento nel fascicolo" (Cons. St. cit., IV, 688/95).

La medesima giurisprudenza (Cons. St., IV, 9.8.1995 n. 688) estende, peraltro, al massimo la possibilità per i dipendenti pubblici di accedere ai documenti comunque connessi al proprio stato di servizio ed è costante nel dare all'art. 29 del d.P.R. 3.5.1957 n. 686 - che indica di quali documenti si compone il fascicolo personale di ciascun impiegato - la più ampia interpretazione, per cui: "gli atti inseriti nel fascicolo personale di cui l'impiegato può prendere visione e chiedere copia ai sensi dell'art. 29, 1° comma, d.P.R. non possono non essere anche tutti quelli che, legittimamente o no, siano stati inclusi nel fascicolo personale (...) dato che, per il solo fatto della loro presenza nel fascicolo, essi hanno avuto potenziale capacità di incidere sulla carriera dell'interessato (...)".

Nel caso di specie, quindi, l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di accesso in quanto, a suo giudizio, non sarebbero stati indicati gli elementi idonei a consentire l'individuazione dei documenti richiesti in visione.

In proposito, si deve infatti rilevare che i documenti inseriti nel fascicolo sono perfettamente individuabili, proprio in quanto contenuti nel fascicolo personale, che costituisce una unità fisica e giuridica ben determinata quanto al suo contenuto: se così non fosse, sarebbe prospettabile una grave violazione dei più elementari canoni in

materia di organizzazione amministrativa.

Sulla base di quanto sin qui dedotto, si può affermare che il fascicolo personale del dipendente è un mero contenitore di documenti da considerare “amministrativi”, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, documenti che già solo per essere ivi contenuti sono da considerare individuabili, con la conseguenza che l’amministrazione dovrà consentire al ricorrente la consultazione diretta dello stesso fascicolo e l’eventuale estrazione di copia di tutti i documenti ivi contenuti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola di specializzazione per le professioni legali –
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Fatto

Il sig. ha conseguito in data 4 luglio u.s. il diploma di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza. Il 29 luglio successivo ha presentato richiesta di accesso alla scheda di valutazione contenente i giudizi espressi da ciascun commissario relativa alla propria persona ed agli altri partecipanti al corso ammessi all'esame finale. L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente il 7 ottobre u.s. e relativa a precedente gravame dello stesso ricorrente, precisava di aver soddisfatto l'accesso con riferimento al giudizio finale espresso nei confronti del ricorrente medesimo e negandolo per gli altri documenti (giudizi espressi nei confronti degli altri partecipanti al corso) in quanto per essi non sussisterebbe interesse qualificato all'ostensione.

Contro tale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 26 settembre (pervenuto il 7 ottobre 2008), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere con riferimento alla scheda di valutazione finale del ricorrente che sarebbe stata esibita all'odierno ricorrente. Quanto agli altri documenti la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati individuabili dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso (come dimostra l'allegazione dell'elenco dei candidati ammessi all'esame finale da parte dello stesso ricorrente) ai quali il ricorso doveva essere notificato a cura del dott. secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b).

Non avendo assolto l'incombente il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile con riferimento alle schede di valutazione degli altri partecipanti al corso di specializzazione. Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla scheda di valutazione concernente il ricorrente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di Civitavecchia – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data 2 agosto 2008, ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia dei seguenti documenti: 1) accordo sottoscritto dall'amministrazione resistente e le organizzazioni sindacali in data 30 marzo 2006; 2) delibera n. 65 del 15 settembre 2005 con la quale è stata assunta a tempo determinato l'arch., con relativo contratto di lavoro stipulato ed eventuali rinnovi; 3) contratto stipulato dall'arch. a seguito della delibera di assunzione n. 7/2006.

L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti viene esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al sig., bensì tramite personale altro (arch.), non assunto per concorso.

L'amministrazione, con provvedimento datato 8 settembre 2008, ha negato l'accesso, ritenendo che i documenti oggetto dell'istanza non avessero alcuna utilità per l'odierno ricorrente e che comunque sarebbero sottratti all'accesso a tutela della riservatezza della controinteressata. Contro tale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente in data 30 settembre u.s. (pervenuto il 7 ottobre). Il ricorrente ha notificato il gravame alla controinteressata.

Diritto

La scrivente Commissione rileva la fondatezza del gravame presentato dal In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia preso parte alla selezione conclusasi con la nomina della controinteressata arch., fa sì che il richiedente sia titolare di un'aspettativa giuridicamente qualificata e dunque sia legittimato al chiesto accesso. Ciò al fine di comprendere l'iter che ha portato l'amministrazione a non avvalersi della facoltà di scorrimento della graduatoria ma, al contrario, ricorrendo alla chiamata di personale non selezionato tramite concorso. Prive di pregio appaiono, pertanto, i motivi di diniego opposti dall'amministrazione e ribaditi nella memoria difensiva pervenuta lo scorso 28 ottobre. In particolare, quanto all'asserita inutilità dei documenti, si rileva che tale valutazione è sottratta all'amministrazione la quale, in definitiva, deve soltanto verificare la titolarità di situazione qualificata all'accesso da parte del richiedente, esulando dal suo giudizio valutazioni sulla utilizzabilità dei documenti ottenuti. Quanto alla tutela dei dati personali della controinteressata, si osserva che presumibilmente i documenti oggetto dell'istanza contengono dati comuni rispetto ai quali, in presenza di situazione

legittimante l'accesso (come nel caso di specie) ad avere prevalenza è il diritto di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale del personale

Fatto

Il sig. riferisce di aver partecipato al Concorso Pubblico per esami bandito in data 25 novembre 2005 dal Ministero delle Comunicazioni, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area tecnica, da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di ingegnere direttore – area funzionale C, posizione economica C2.

Dopo aver preso parte alle due prove scritte previste ed aver riscontrato l'esito sfavorevole delle stesse prove con conseguente esclusione dalle successive prove orali, il sig. in data 20 giugno u.s. ha presentato istanza di accesso agli atti concorsuali. L'amministrazione, dopo pronuncia di accoglimento su precedente ricorso del, ha consentito l'accesso in data 8 settembre ad eccezione delle prove scritte degli altri due candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito. Il diniego (peraltro manifestato *per relationem*) è stato opposto in seguito all'opposizione manifestata dai controinteressati all'ostensione delle loro prove scritte.

Contro tale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 6 ottobre 2008 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Inoltre occorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego come nel caso in esame. Al riguardo la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un differimento fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

Infine, la Commissione osserva che, nel caso di specie, i candidati di una procedura concorsuale pubblica non rivestono la qualifica tecnica di controinteressati. In tal senso rileva il recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450), orientamento che questa Commissione condivide.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Ufficio concorsi;

Fatto

Il dott. riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per esami a 8 posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa indetto dall'amministrazione resistente. Non avendo superato le prove preselettive svoltesi in data 24 luglio u.s., l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso in data 18 agosto chiedendo di poter accedere ad una serie di documenti e precisamente: 1) atto di nomina della commissione esaminatrice; 2) verbali, completi di allegati, redatti dalla commissione esaminatrice durante la procedura concorsuale; 3) l'elaborato della propria prova preselettiva con relativi allegati; 4) i questionari e le relative risposte corrette degli altri candidati; 5) ogni corrispondenza a qualsiasi titolo intervenuta tra la commissione e l'amministrazione; 6) ogni atto correlato con l'eventuale affidamento a terzi di attività comunque correlate con lo svolgimento della prova preselettiva compresi quelli relativi sia alle selezioni del soggetto affidatario, sia quelli inerenti alla predisposizione ed allo svolgimento della suddetta prova; 7) ogni altro atto presupposto o comunque correlato agli atti richiesti.

L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta, se non oralmente comunicando all'odierno ricorrente il diniego all'accesso del dott., eccezion fatta per gli elaborati preselettivi svolti dallo stesso. Contro tale parziale diniego l'..... ha presentato in data 10 ottobre u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 20 ottobre l'..... ha inviato alla Commissione copia di una diffida rivolta all'amministrazione tesa ad ottenere i dati dei controinteressati.

Diritto

Il ricorso è in parte fondato.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ad alcuni dei documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 18 agosto anche con riferimento ai documenti "correlati" più volte citati nell'istanza stessa. A tale ultimo riguardo, cioè sull'accessibilità dei documenti collegati a quelli oggetto principale dell'istanza, rileva una recente pronuncia del giudice amministrativo di prime cure (Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679), secondo cui: "Una volta che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera

di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento, lo stesso ufficio ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l'adozione dell'atto finale del procedimento”.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati “...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Quanto, tuttavia, ai documenti di cui ai punti 5 e 6 delle premesse in fatto, si rileva che rispetto ad essi la richiesta dell'istante si palesa generica e tendente ad un controllo generico sull'operato dell'amministrazione come tale vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90. Rispetto ad essi, quindi, il ricorso è respinto.

PQM

La Commissione, con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-4 e 7, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. La Commissione respinge il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 5 e 6 delle premesse in fatto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture- Direzione generale del personale - Ufficio concorsi

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 4 posti di dirigente. In base alla graduatoria di merito stilata all'esito della procedura concorsuale l'ing. figurava al sesto posto. Riferisce altresì di aver appreso "informalmente" delle assunzioni disposte dall'amministrazione, ancor prima della pubblicazione della graduatoria, nei confronti dei candidati vincitori della procedura concorsuale.

Risulta inoltre al ricorrente che l'amministrazione avrebbe stipulato un numero di contratti superiore a quello dei posti messi a concorso, avvalendosi della facoltà di scorrimento della graduatoria di merito. Pertanto con istanza di accesso ricevuta dalla parte resistente lo scorso 16 giugno, l'ing. chiedeva copia dei contratti di lavoro stipulati dal Ministero successivamente alla procedura concorsuale di cui sopra e di tutti "gli atti e i provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei suddetti contratti di lavoro".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 12 agosto u.s., l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

La Commissione, nella seduta del 16 settembre u.s., accoglieva il ricorso con riferimento agli atti e ai provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei contratti di lavoro, mentre per i contratti di lavoro invitava l'amministrazione a notificare il gravame ai controinteressati.

Successivamente, in data 29 luglio 2008, l'ing. ha presentato altra richiesta di accesso, chiedendo altri documenti e segnatamente copia dei provvedimenti di nomina di personale dirigenziale anche a tempo determinato adottati dopo il suddetto concorso, nonché tutti gli atti di spesa connessi a tali nomine.

Il Ministero ha dato riscontro all'istanza con nota del 16 settembre, ammettendo di essersi avvalso della facoltà di scorrimento della graduatoria ma non esprimendosi sul chiesto accesso. Contro tale provvedimento, ritenuto dal ricorrente di tacito diniego, lo stesso ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 ottobre u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito la Commissione osserva quanto segue.

Quanto ai provvedimenti di spesa si rileva che rispetto ad essi la scrivente ha già dato soddisfazione al ricorrente nella precedente decisione dal momento che nell'ampia categoria degli atti e ai provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni rientrano anche gli atti di spesa richiesti con l'istanza del 29 luglio u.s.

Quanto agli altri provvedimenti di nomina, ove riferiti a persone diverse da quelle per le quali è stata già disposta la notifica ai controinteressati, il presente gravame dovrà essere loro notificato in qualità di controinteressati non facilmente individuabili dal richiedente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai provvedimenti di spesa.

Quanto ai provvedimenti di nomina, nei limiti di cui in motivazione, richiesti dal ricorrente, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'Ing. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di

Fatto

Il signor, con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004, ha richiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di il rilascio di copia delle dichiarazioni assunte dagli ispettori del lavoro di, a seguito dell'ispezione eseguita in data 6 giugno 2008 presso la società S.r.l.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 agosto 2008, ha rigettato la richiesta di accesso, trattandosi di dichiarazioni di lavoratori legati ancora da un rapporto di lavoro con la suddetta società.

Pertanto, il signor, in data 25 settembre 2008 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

In data 20 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in oggetto osserva quanto segue.

Relativamente all'accesso da parte del datore di lavoro alle dichiarazioni rese da dipendenti in occasione di visite ispettive, non si può ignorare l'orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo e di questo stesso Collegio nel senso dell'esclusione dell'accesso stesso, a tutela della riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori che costituiscono la base per la redazione dei verbali ispettivi, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi.

E' d'obbligo considerare l'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», a norma del quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

In questo modo il regolamento ha evidentemente inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori, che nel corso delle indagini ispettive hanno reso dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di

Fatto

Il signor, con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004, ha richiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di il rilascio di copia delle dichiarazioni assunte dagli ispettori del lavoro di, a seguito dell'ispezione eseguita in data 27 marzo 2008 presso la società S.r.l.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 agosto 2008, ha rigettato la richiesta di accesso, trattandosi di dichiarazioni di lavoratori legati ancora da un rapporto di lavoro con la suddetta società.

Pertanto, il signor, in data 25 settembre 2008 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

In data 20 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in oggetto osserva quanto segue.

Relativamente all'accesso da parte del datore di lavoro alle dichiarazioni rese da dipendenti in occasione di visite ispettive, non si può ignorare l'orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo e di questo stesso Collegio nel senso dell'esclusione dell'accesso stesso, a tutela della riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori che costituiscono la base per la redazione dei verbali ispettivi, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi.

E' d'obbligo considerare l'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», a norma del quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

In questo modo il regolamento ha evidentemente inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori, che nel corso delle indagini ispettive hanno reso dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture

Fatto

Il Dott., in data 9 ottobre 2008, ha presentato nuovamente un ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per la medesima questione concernente un diniego di accesso ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture, sulla quale la Commissione si è già pronunciata con decisione del 16 settembre 2008.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché non è proposto avverso le nuove determinazioni o un nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Fatto

La signora, a seguito del proprio cambio di facoltà universitaria, in data 7 maggio 2008, tramite il suo legale, ha chiesto all'Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia di potere accedere ai documenti dai quali ricavare se il posto a suo tempo occupato dalla propria assistita nella graduatoria a numero programmato, relativa all'iscrizione nell'anno in corso alla stessa facoltà, risulta allo stato disponibile ovvero se sia stato assegnato ad altro studente. In questa ultima ipotesi, ha chiesto di volere accedere alla documentazione nella quale vengono menzionate le generalità dell'assegnatario/a, la data e la motivazione dell'assegnazione.

L'interesse dell'istante all'accesso a tale documentazione si sostanzia nel volere riprendere gli studi presso il suddetto corso universitario.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora, il 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

La Commissione, in data 1 luglio 2008, ha accolto il ricorso, invitando tuttavia l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte e a notificare il ricorso stesso all'eventuale soggetto controinteressato.

L'Università degli Studi di Catania, con note del 3 e del 12 ottobre, ha comunicato alla Commissione di aver provveduto, in data 26 settembre 2008, a dare comunicazione del ricorso al controinteressato e di avere trasmesso tutti gli atti pervenuti in merito al ricorso ad altro ufficio competente all'interno dell'università stessa.

Diritto

La Commissione rileva che, non avendo il controinteressato presentato una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro i termini previsti, può confermare la propria decisione disposta nella seduta del 1 luglio 2008 rinviando alle relative motivazioni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, assistito e difeso dall'avv.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

Fatto

....., quale creditore della s.r.l. ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di di potere avere visione di tutti i documenti nei quali sia parte la società medesima, e registrati presso l'Agenzia.

Precisa il ricorrente che i documenti indicati sono necessari per conoscere gli eventuali proventi nascenti da convenzioni stipulate dalla società e potere, conseguentemente, procedere a pignorare i beni della società debitrice.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate di potere avere visione dei chiesti documenti.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha comunicato di avere negato la visione dei documenti citati al fine di tutelare il diritto alla riservatezza del controinteressato.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nella s.r.l. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 84 del 2006.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale
– Ufficio Mobilità – Ufficio Contenzioso e disciplina

Fatto

..... ha presentato istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale – Ufficio Mobilità – Ufficio Contenzioso e disciplina, ai seguenti documenti:

1. circolare dell'Agenzia dell'Entrate prot. n. 2001/76768 del 12 dicembre 2001;
2. circolari, pareri, accordi sindacali dell'Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di distacco e/o trasferimento temporaneo;
3. circolari, pareri, accordi sindacali dell'Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di mobilità;
4. circolari, pareri, accordi sindacali dell'Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di tutela dei soggetti affidatari di persone in condizione di handicap grave.

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per predisporre un'istanza di distacco e/o trasferimento temporaneo al fine di potere assistere i propri familiari,

Avverso il silenzio rigetto la sig.ra ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione nella memoria inviata alla scrivente Commissione ha specificato di avere risposto alla ricorrente, in data 10 ottobre, che i chiesti documenti sono facilmente reperibili sul sito intranet dell'Agenzia delle Entrate; precisa ancora l'amministrazione che la ricorrente era a conoscenza della normativa secondaria richiesta dal momento che la medesima è stata citata nell'istanza di distacco temporaneo presentata dalla ricorrente il 29 settembre. L'amministrazione afferma, poi, che il ricorso è infondato perchè volto ad operare un indebito controllo sull'operato dell'amministrazione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

La scrivente Commissione ritiene, infatti, che l'accesso sia stato assicurato attraverso forme di pubblicità (pubblicazione sul sito intranet dell'Agenzia) che risultino idonee allo scopo, ossia adeguate a garantire la conoscenza dei documenti ostensibili.

Infatti, pur non essendo sovrapponibili il diritto di accesso e la pubblicità, trattandosi di istituti aventi finalità diverse, tuttavia, i documenti in esame essendo tuttora visionabili e scaricabili dal sito dell'amministrazione, sono conoscibili da parte dei titolari di un interesse qualificato, personale, attuale e concreto alla loro conoscenza. Questa Commissione esprime, dunque, l'avviso che l'istanza di accesso sia stata soddisfatta dall'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il Consigliere, dopo avere presentato alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Aquila un esposto per danno erariale nei confronti del Sindaco e degli Assessori del comune di, ha presentato al comune stesso istanza di accesso alla memoria fornita dall'amministrazione alla Procura.

L'amministrazione comunale, considerato che la memoria presenta i caratteri di un atto difensivo, ha negato l'accesso al documento citato ai sensi dell'art. 2, lett. b) del d.P.C.M. n. 200 del 1996.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Fatto

Il signor, ex dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, collocato a riposo per inidoneità lavorativa chiedeva, a due riprese, in data 7.1.2008 e 29.3.2008, alla predetta Amministrazione, il rilascio di copia del verbale relativo alla visita medico collegiale cui era stato sottoposto in data 6.8.2008 presso la Commissione di verifica di

Tale istanza veniva rigettata dall'Amministrazione con nota del 12.8.2008, ricevuta dal ricorrente in data 17.8.2008, sul rilievo del difetto di motivazione dell'istanza.

Il signor con ricorso proposto in data 9.10.2008 (pervenuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16.10.2008), impugnava il rigetto della sua istanza di accesso, assumendo che l'istanza in questione fosse ampiamente motivata e che comunque l'accesso a tale documento non potrebbe essergli precluso, la conoscenza dello stesso essendo necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridicamente rilevanti del ricorrente, avuto riguardo alla necessità di avere piena cognizione del risultato della visita medica per un'eventuale opposizione ad essa ed al successivo provvedimento amministrativo.

Diritto

Il ricorso è fondato, apparendo sussistente in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ex art. 22. comma 1, lettera b) della legge n. 241/90. Si tratta, infatti, di un'istanza di accesso che ha ad oggetto un documento (verbale di visita medico collegiale), la cui conoscenza gli è indispensabile per far valere le sue ragioni sia in relazione al risultato della visita medica, sia in relazione al successivo provvedimento adottato sulla base di tale risultato.

Pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti:s.r.l. es.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di Brindisi

Fatto

La s.r.l. e la s.r.l., società operanti rispettivamente nel settore del servizio di raccolta dei rifiuti liquidi (la, precedentemente denominatas.r.l.) ed in quello del servizio di raccolta dei rifiuti solidi (las.r.l.), in data 9.9.2008 inviavano all'Autorità portuale di Brindisi una formale richiesta di accesso agli atti della procedura relativa alla gara bandita dall'Autorità medesima nel maggio 2008 per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi.

L'Autorità portuale, con nota n. 9107 del 16.9.2008, rigettava l'istanza di accesso in questione, in considerazione della carenza assoluta di motivazione dell'istanza e della mancata dimostrazione da parte delle stesse società in ordine alla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali si chiede l'accesso.

Le società ricorrenti in data 3.10.2008 adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso agli atti della procedura relativa alla gara di appalto in questione, rappresentando che, pur non avendo partecipato alla gara, svolgendo da anni il servizio in favore delle navi che attraccano nel porto di Brindisi, sarebbero titolari di quell'interesse diretto concreto ed attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/90 perché si possa ritenere sussistente il diritto di accesso.

Né varrebbe ad escludere tale diritto l'esistenza di un diritto alla riservatezza in capo al soggetto aggiudicatario del servizio di cui alla gara in questione- la cui identità, peraltro, sarebbe ignota alle società ricorrenti- posto che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, deve esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi strumentale alla tutela dei loro diritti.

Diritto

E' circostanza assolutamente pacifica che le società ricorrenti, pur svolgendo da anni attività inerenti alla fornitura del servizio di raccolta rifiuti delle navi su richiesta delle agenzie marittime operanti nel porto di Brindisi, non hanno partecipato alla gara in questione.

Ma è proprio la partecipazione ad una gara, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2008 n. 170), a far sorgere l'interesse concreto all'impugnazione del bando di gara o dell'aggiudicazione, solo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara essendo atta ad identificare un soggetto come destinatario direttamente inciso dal bando di gara o dal concorso.

La mera allegazione dello svolgimento da parte delle società ricorrenti del servizio di raccolta dei rifiuti in favore delle navi che attraccano nel porto di Brindisi è inidonea,

di per sé, ad evidenziare il loro interesse a sollecitare il sindacato giurisdizionale della legittimità della gara in questione.

Atteso che le società ricorrenti hanno posto a fondamento della loro istanza di accesso alla documentazione relativa alla procedura di gara la necessità di tutelare in giudizio i loro diritti, non essendo configurabile in capo alle predette società alcuna situazione giuridicamente rilevante correlata al corretto espletamento della gara, ne deriva che in capo alle stesse non è ravvisabile un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso, la cui titolarità è richiesta dall'art. 22 comma 1, lettere a) e b), quale *condicio sine qua non* del diritto di accesso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Garante per la Protezione dei dati personali.

Fatto

Il signor, in data 10.9.2008, chiedeva al Garante per la Protezione dei dati personali di poter accedere agli atti che lo riguardano.

Non essendo stato dato alcun riscontro a tale istanza di accesso, con ricorso proposto in data 16.10.2008, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego tacito dell'accesso ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Successivamente, con nota del 17/10/2008, il Garante per la Protezione dei dati personali ha accolto l'istanza di accesso in questione.

Diritto

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, è venuto meno l'interesse a ricorrere, per cessazione della materia del contendere, il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso essendo stato superato dal successivo accoglimento della stessa.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di

Fatto

Il signor, architetto, presentava, in data 2.9.2008, istanza di accesso ad alcuni documenti amministrativi (verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine in data 21.5.2008; ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine all'invio degli esposti deontologici all'Ordine viciniore di) all'Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di, redigendola sull'apposito modulo predisposto dall'Ordine stesso.

Con nota dell'11.9.2008, pervenuta all'odierno ricorrente in data 15.9.2008, il Vicepresidente del predetto Ordine comunicava il differimento dei termini per l'evasione dell'istanza di accesso in questione, rappresentando la necessità che l'Architetto specificasse meglio gli atti richiesti, essendo state assunte, nel corso della seduta consiliare del 21.5.2008, ben 14 determinazioni. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione di verificare l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

L'Architetto, con nota del 23.9.2008, contestava il differimento all'accesso opposto dall'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di, facendo rilevare che nell'istanza in questione i documenti ai quali si chiedeva di poter accedere erano sufficientemente individuati, quanto meno al punto 2) della richiesta, in cui si faceva riferimento agli ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine all'invio di esposti deontologici all'Ordine viciniore di ed insistendo nella propria istanza di accesso.

Con nota del 30 ottobre 2008, l'Architetto, premesso che non era stato dato alcun riscontro alla nota del 23 settembre 2008, per cui riteneva che l'Ordine degli Architetti in questione avesse tacitamente negato l'accesso non solo al verbale della seduta consiliare del 21.5.2008, ma anche agli altri documenti richiesti, adiva la Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto limitatamente alla parte del verbale della seduta del 21.5.2008 dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di nonché alle parti degli ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine ad esposti/segnalazioni presentati dal ricorrente trasmessi, per competenza, all'Ordine viciniore di

L'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente all'accesso a tali documenti, ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, risulta evidente, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso con riferimento alle diverse segnalazioni ed ai diversi esposti

deontologici concernenti l'attuale Presidente dell'Ordine ed alcuni consiglieri presentati dal ricorrente- per cui questi ha ragione di ritenere di poter essere annoverato tra "i tre colleghi" autori di 17 esposti/segnalazioni trasmessi per competenza all'Ordine viciniore di, menzionati anonimamente nella comunicazione relativa all'attività del Consiglio-seduta del 21.5.2008 (All. 4 al ricorso) - qualificati come iniziative dirette a tutelare l'onorabilità del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.